

Ministero dello sviluppo economico
D.M. 21-2-2013
Requisiti incubatori di start-up innovative.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2013, n. 91.

D.M. 21 febbraio 2013 ⁽¹⁾.

Requisiti incubatori di start-up innovative. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2013, n. 91.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il [decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181](#), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2006, n. 233](#) ⁽³⁾, con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato come decreto;

Vista la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», del decreto che dagli [articoli 25 a 32](#) disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

Visti, in particolare, i commi 5 e 7 dell'[art. 25](#) del decreto che individuano l'incubatore di start-up innovative certificato quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'[art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) previsti dagli stessi commi, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative;

Visto il comma 6 dell'[art. 25](#) del decreto che stabilisce che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8 del decreto, sulla base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

Tenuto conto dei risultati dell'indagine ricognitiva sulle esperienze presenti sul territorio nazionale per la definizione dei requisiti di cui ai commi 5 e 7 dell'[art. 25](#) del decreto,

effettuata da parte del Ministero dello sviluppo economico dal 20 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011](#), recante «Nomina dei Ministri», con cui il dott. Corrado Passera è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti;

Decreta:

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 7 luglio 2006, n. 233».

Art. 1 *Soggetti ammissibili*

1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'[art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'[art. 25](#) del decreto.

2. Per le società di capitali di cui al comma 1 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell'[art. 25](#) del decreto, può anche essere riferito all'avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

Art. 2 *Autocertificazione*

1. Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all'[art. 1](#) presentano alla Camera di commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l'incubatore una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'[art. 25](#) del decreto, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'[art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

2. Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al comma 1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle A e B dell'[allegato](#) del presente decreto, è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Start-up innovative».

3. Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il

punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B di cui all'[allegato](#).

Art. 3 *Monitoraggio*

1. Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina le analisi di cui al comma 1 al fine di valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. Con cadenza annuale e in presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.

Art. 4 *Controlli*

1. Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi del comma 8 del decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'[art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#), ai sensi dell'[art. 75](#) del medesimo decreto qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.

Art. 5 *Entrata in vigore e pubblicazione*

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Allegato

Tabella A delle informazioni richieste per la certificazione degli incubatori di start-up innovative

[Scarica il file](#)

Tabella B

[Scarica il file](#)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.